126

Numero della proposta

90

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Giugno 1867
dal Ministro Della Guerra

OGGETTO

Relatore Civinini

Approvata nella tornata del 31. Luglio 1867

N° 90

127

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 90

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro della guerra
(DI REVEL)
nella tornata del 6 giugno 1867

Leva dei giovani nati nel 1846 nelle provincie della Venezia e di Mantova.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Bembo — Uff. 6 Rosi
" 2 Carbonelli — " 7 Concini
" 3 Belelli — " 8 Civinini
" 4 Martelli Bolognini — " 9 Polti
" 5 Podestà

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Bembo
Segretario Civinini
Relatore Civinini

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 19 Luglio 1867

Approvata la Legge nella tornata del 31 Luglio 1867

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore 11 ant. del 24 Giugno nel Gabinetto 4.
Alle ore 11 ant. del 6 Luglio nel " 1°
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla Segreteria

Memoriale

Le Leggi Austriache sulla Coscrizione 29 settembre 1858 N° 167. e 21 febbrajo 1856 N° 27. ammettono la esenzione dal servizio militare per gli studenti dei Corsi politico-legali, che abbiano sostenuto l'esame di stato per il precedente anno scolastico, ed abbiano riportato nota d'idoneità.

Mediante Ill.mo Decreto 4 Novembre 1866 N° 3323 pubblicato il 2 Dicembre venne posta in attività nelle Provincie Venete e di Mantova per il giorno 18 Dicembre 1866. la Legge Italiana 20 Marzo 1854. sul reclutamento dell'Esercito.

Questa nuova legge non ammette la esenzione dal servizio militare per speciali condizioni di studi, ma rispetta i diritti, che fossero stati acquisiti da taluno per ministero delle leggi vigenti prima del suo legale vigore. —

Quindi uno studente del corso politico-legale, che prima del 18. Dicembre 1866 abbia sostenuto l'esame di stato per l'anno scolastico 1865-1866. ed abbia riportato la nota d'idoneità, è esente dal servizio militare per la classe dei nati nel 1846. — Imperocchè fino dal giorno detto esame, e della ottenuta nota d'idoneità egli ha conseguito il diritto di questa esenzione, e la nuova legge non ha potuto estinguere il diritto in antecedenza acquisito, nè ha potuto esercitare alcuna influenza sullo stato di diritti creato precedentemente da leggi anteriori. E tanto più se l'esame fu stato fatto prima ancora del 2 Dicembre 1866. in cui fu pubblicato il Decreto Reale per l'applicazione della Legge 20 Marzo 1854.

E ciò non solamente è conforme alle generali e comuni norme di Diritto, ed ammesso in massima dalle Leggi Italiane; ma venne anche strettamente riconosciuto ed applicato nella materia

del reclutamento per il servizio militare, facendone prova il N° Decreto 17 Febbrajo 1867 N° 3540. nel quale venivano riconosciute in via espressa le esonerazioni, e le esenzioni previamente ottenute in applicazione delle leggi austriache. —

Anche la pubblica stampa, ed in particolare la Gazzetta di Venezia ha trattato l'argomento, ed ha espresso la ferma opinione, che la nuova legge di reclutamento qui pubblicata il 2 Dicembre 1866. lasciò subsistere per diritto la esenzione acquistita anteriormente al 18 Dicembre 1866 dalli studenti del certo politico — legale, i quali prima di tale giorno abbiano sostenuto l'esame di stato per il precedente anno scolastico, ed abbiano ottenuto la nota d'idoneità. —

Giusta la legge costituzionale austriaca 29 Settembre 1858 gli Studenti avevano diritto ad essere esenti annualmente purchè riportassero l'eminenza, ed acquistavano assoluto diritto d'esenzione conseguendo la Laurea. Ciò a che erano Studenti avevano un diritto, operativo rispetto all'anno, condizionato rispetto all'esenzione assoluta. Ma anche un diritto, limitato da condizione, è frattanto costituito e sussistente: dunque esso deve esser retto dalla legge sotto la quale è sorto, e nel caso presente dalla Legge 1858; dunque quando gli Studenti si addottorarono, compiendo la condizione imposta da quella legge all'assoluta loro esenzione, fu reso perfetto quel diritto ad essi sub conditione attribuito.

Non osta la nuova legge sul reclutamento pubblicata in Decembre 1866: essa trovava un diritto costituito e non poteva lederlo, pel noto assioma che le leggi non hanno forza retroattiva. E questo rispetto ai diritti costituiti mostravalo pure il nostro legislatore nel R.° Decreto 17 Febbrajo 1869, posteriore alla pubblicazione della Legge Sarda del 54, ove esonera dal servizio quelli fra chiamati del Veneto dalle Leve 58 al 66, che avessero un diritto quesito ad una delle esenzioni stabilite dalla Legge Austriaca del 29 Settembre 1858.

Ora, o la legge Sarda dal momento in cui entrò in vigore cancellò ogni traccia della legge anteriore, ed allora, oltrechè sarebbe violato il principio della non retroazione della Legge, si ebbe ingiusto l'esenzione mantenuta nel Regio Decr. del Febbrajo 1867, ed ancor più ingiusto negarla ai nati nel 46, o la vigenza della Legge Sarda, siccome è difatti, non altera i diritti anteriormente acquisiti, ed allora anche ai nati del 46 deve esser riconosciuto quel diritto all'esenzione, che venne solennemente ammesso per i veneti refrattarj delle Leve del 58 al 66.

Veggasi:

S. 3, 13, 19 n. 16, 20 n. 17, e 24 della patente austriaca 29 Settembre 1858.

R.° Decreto 4 Nov. 1866 N. 3323 inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno 2 Dicembre 1866, che pubblica la legge Sarda sul reclutamento del 20 Marzo 1854.

R.° Decreto 10 Luglio 66 N. 3065 che pubblica il 1.° Articolo delle disposizioni preliminari del Codice civile italiano.

Progetto di Legge presentato dal Ministro della Guerra alla Camera dei Deputati nella tornata del 6 Giugno 1867, inserito nel foglio N. 181 degli Atti del Parlamento. —

Alla prima seduta della Commiss. (24 giugno) furono presenti:

1. Bembo
2.
3. Belelli
4. Martelli,
5.
6. Bosi
7. Concini
8° Civinini;

i quali costituirono la Commissione nel seguente modo:

Presidente = Bembo.
Segretario Civinini;

Quindi si venne ad esporre il mandato dei diversi ufficii, che erano tutti di approvare la legge, con mandatori fiduciari ai Commissarii; meno l'onor. Concini che

a nome del Settimo

Il 5° ufficio a Desidera si faccino osservazioni sul 5° Art. =

Nel Veneto - presero parte alla battaglia di Sadowa dei regg. Veneti -

Non si ebbe notizia di alcuni giovani.

Quindi resterebbero escluse alcune famiglie dai favori concessi dalla legge.

Quindi l'Uff. VII diede mandato che venga stabilito che si debba tener conto dei giovani che erano nei reggimenti che si batterono a Sadowa

Cipriani

Propone d'invitare il Ministro della guerra nella Commissione, per sentire le sue idee in proposito.

La proposta è approvata.

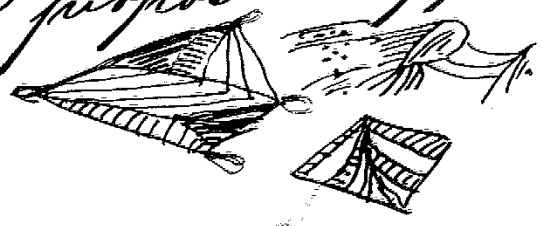

Si domanda

Che li coscritti nati nel 1848, ed emigrati per motivi politici, siano posti come capi lista ~~negli elenchi~~ nelle liste ~~coscrizionali~~ si leva dei nati nel 1848.

SESSIONE 1867 N° 90-A

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

BEMBO, CARBONELLI, BELELLI, MARTELLI-BOLOGNINI, PODESTA', BOSI, CONCINI, CIVININI, POLTI

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata 6 giugno 1867

Leva dei giovani nati nel 1846 nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Tornata del 19 luglio 1867

SIGNORI! — Basta ricordare con quanto impaziente desiderio fossero invocate ed aspettate dai Veneti le gloriose bandiere del nostro esercito, e con quanto affetto eglino le salutarono allorchè finalmente le videro giungere apportatrici di libertà, per essere certi che la gioventù delle nuove provincie considererà piuttosto come un onore e un ambìto premio, che come un peso, l'accorrere sotto di quelle, a difesa della legge, degli ordini costituzionali e della sicurezza dello Stato.

Quindi la vostra Commissione con piena soddisfazione adempie l'incarico unanimemente impostole dai vostri uffizi, di proporvi l'approvazione del progetto di legge presentatovi dal ministro della guerra, per ordinare nelle provincie della Venezia e di Mantova la leva sui nati nel 1846.

La legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854, n° 1676, fu estesa anche a quelle provincie col reale decreto dei 4 novembre 1866, n° 3323. Ed è colle norme fissate da quella legge che debbono necessariamente procedere le operazioni per la leva sui nati nel 1846.

Se non che, quando la promulgazione della legge 20 marzo 1854 venne a portare nel Veneto una nuova legislazione in materia di leva, essa trovò alcuni diritti acquisiti che risultavano dalle chiare e non mai disputate disposizioni della patente imperiale austriaca del 29 settembre 1858, la quale, prima della promulgazione della legge italiana, regolava in quelle provincie il reclutamento.

Sorse spontaneo e naturale nell'animo dei nostri commissari il pensiero che quei diritti acquisiti non potettero essere nè tolti nè scemati dalla promulgazione della legge italiana, poichè questa non poteva avere forza retroattiva. E convennero nella opinione che quelli, fra i nati nel 1846, che si trovavano in possesso di alcuni di siffatti diritti, dovessero goderne, e non potesse la legge, di cui noi vi proponiamo l'approvazione, privarneli. La quale opinione fu anche in loro confermata dall'esempio che già il legislatore aveva dato, quando col reale decreto dei 17 febbraio 1867, n° 3540, soggettando alla leva quei cittadini delle provincie della Venezia e di Mantova compresi nelle leve dal 58 al 60, esplicitamente dichiarava, all'articolo 4, essere esenti coloro « che avessero diritti quesiti ad una delle esenzioni stabilite dalla legge austriaca del 29 settembre 1858. »

Tali diritti sono stati da noi espressamente riserbati in un articolo aggiunto che abbiamo l'onore di raccomandare alla vostra approvazione. I paragrafi della legge austriaca in esso citati riguardano i dottori, e quelli studenti che nell'anno precedente alla leva, avessero ottenuto negli studi la classificazione di *eminenza*.

Quanto ai primi, evidentemente essi si trovano in un diritto acquisito. Dal momento che essi erano dottori, divenivano per sempre esenti dagli obblighi militari; la legge italiana che, con nuove forme, colpisce i soggetti alla leva in quelle provincie, non può rimettere costoro nella condizione di soddisfare un obbligo, da cui erano già pienamente esenti, quando questa legge ebbe vigore. Essi in qualche modo può dirsi che già pagarono il debito che avevano verso lo Stato, poichè la legge che allora dominava gli poneva in grado di pagarlo in due modi equivalenti per lei: o addottorandosi, o militando. Eglino preferirono il primo modo; non potrebbe la legge nuova obbligarli, senza manifesta ingiustizia, a soggettarsi anche all'altro termine della alternativa che a loro lasciava la legge antica.

In apparenza è meno evidente e meno certo il diritto acquisito di coloro che conseguirono la classificazione di eminenza. Egli è infatti fuori di dubbio che la legge

austriaca considerava questo diritto, quasi transitorio e condizionato; durava soltanto per l'anno immediatamente successivo a quello in cui la classificazione di eminenza si era ottenuta; e si perdeva, se nell'anno successivo quella classificazione nuovamente ottenuta quasi a così dire non lo ravvivava.

Ma questa apparente dubbiezza facilmente sparisce, per poco che la cosa si esamini con matura attenzione. Egli è certo che la legge allora vigente considerava il grado di eminenza ottenuto, come condizione sufficiente ad esimere dall'obbligo della leva immediatamente successiva chi l'otteneva. Bene sta che, per rendere continuativo e definitivo questo diritto, era mestieri che, per ogni nuova leva, quella condizione del grado di eminenza si rinnovasse; ma non è men vero che in quanto riguardava la leva successiva all'adempimento di quella condizione, il diritto era assoluto, perfetto e veramente acquisito. Parve quindi alla vostra Commissione che coloro i quali, ottenendo il grado di eminenza, ottennero, sotto la passata legge, il diritto di esenzione prima che la legge nuova lo togliesse dalla legislazione, possano ora goderne. Nè altrimenti può essere; perocchè quando la legge nuova interviene, trova che quel diritto è già anteriormente acquistato; trova che esso è, rispetto alla sua durata (definita nel paragrafo 20 della citata patente austriaca 29 settembre 1858) perfetto; che i suoi effetti già cominciati a correre realmente, sono già virtualmente estesi all'avvenire; e che non si può loro impedire che abbiano tutto il loro naturale e giuridico svolgimento, senza dare alla legge nuova una forza retroattiva che colpisca quasi ed annulli la causa che quegli effetti produsse, cioè l'atto stesso del conseguimento della eminenza, il quale in sè è già tutto compiuto, e col solo suo compiersi dava a chi lo compieva il diritto a quella condizionata esenzione.

La promulgazione della nuova legge, col togliere questo titolo d'esenzione, ha evidentemente tolto la possibilità giuridica che siffatto stato di cose si presenti da ora in poi. Ma, finchè l'antica legge dura, chi adempieva alla condizione espressa da quella, otteneva, quasi in compenso, od almeno per necessaria conseguenza, la esenzione; è quindi evidentissimo, a creder nostro, che coloro, i quali, prima della promulgazione della nostra legge, adempierono le condizioni volute dalla legge austriaca per ottenere l'esenzione dalla leva, l'ottennero in tutta l'estensione che quella legge permetteva, ed hanno, in quei limiti, un diritto acquisito incontestabile, il quale non potrebbe offendersi, senza rinnegare i principii più universalmente accettati dalla

giurisprudenza di tutti i tempi e di tutti i paesi su questa materia.

Che se pure queste argomentazioni che noi qui, più che sviluppare, per amore di verità appena accenniamo, lasciassero luogo a qualche dubbio; egli è certo, o signori, che nel dubbio, si dovrebbe applicare l'interpretazione più larga, più benevola, più favorevole; specialmente trattandosi di favorire gli studi e le scienze, nelle persone dei loro cultori; specialmente trattandosi di applicare le leggi nostre a popolazioni che furono prima soggette allo straniero e non potrebbero quindi, senza molto loro rammarico e senza qualche nostro rossore, indursi a credere che le leggi italiane da loro invocate ed aspettate come possente strumento di civiltà e valido presidio di libertà, debbano essere più severe e meno benevole ai buoni ed utili studi, che quelle, che colla violenza loro imponeva l'austriaco.

Giustificato così questo importante mutamento che la Commissione, meno uno dei suoi membri, credette fare nel progetto di legge sottoposto allo studio di lei, e raccomandatovi caldamente d'accoglierlo, perchè è giusto in sè, e perchè è vivamente desiderato nelle provincie venete; ci pare appena necessario accennare le ragioni che ci hanno condotto ad aggiungere agli articoli 5 e 6 della proposta ministeriale alcune parole.

È fatto certo a tutti i Veneti, che molti cittadini di quelle provincie militavano in reggimenti austriaci, che presero parte alle battaglie dell'ultima guerra e furono fieramente provati dal fuoco nemico. Speriamo fossero questi gli ultimi Italiani, che nacquero destinati alla sventura e al dolore di morire combattendo per causa straniera e sotto insegne abborrite!

Ma intanto egli è certo che la loro condizione legale era tale da comprendersi sotto le disposizioni dell'articolo 94 della legge del 20 marzo 1854, citato nell'articolo 5 del presente disegno di legge.

Se non che è noto che molti, sebbene si sapesse che militavano nei reggimenti che presero parte ai fatti d'arme, pure non si ebbe più notizia di loro e non si potè legalmente accertare la loro morte. Era facile intendere che anche a questi le disposizioni dell'articolo 94 della legge del 20 marzo 1854 e del quinto di questo disegno di legge erano applicabili; ma la vostra Commissione ha per più sicurezza creduto opportuno di aggiungervi alcune parole all'articolo 5, affinchè una cosa che interessa pur troppe famiglie del Veneto non fosse abbandonata alle incertezze di una arbitraria interpretazione.

Del resto pare alla vostra Commissione che in tutte le altre sue parti la proposta, quale fu presentata dal Ministero, meriti di essere approvata. Quindi essa ve la raccomanda, e spera che col vostro voto voi la vorrete ratificare, accettando ad un tempo le modificazioni che essa ha creduto necessario introdurvi.

G. CIVININI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare dei giovani nati nell'anno 1846 nelle provincie venete e in quella di Mantova, giusta le leggi ed il regolamento sul reclutamento dell'esercito ivi pubblicate e rese esecutorie coi regi decreti 4 novembre e 16 dicembre 1866, numeri 3323 e 3468.

Art. 2.

Il contingente di 1ª categoria è fissato a 5000 uomini.

Art. 3.

Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di 1ª categoria formeranno la 2ª categoria, giusta l'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n° 2261.

Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di 1ª categoria assegnato a ciascuna provincia sarà suddiviso fra i distretti che la compongono.

Il distretto rappresenterà il mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva come non esistenti temporariamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 6.

L'assenza di cui nel precedente articolo 5 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dello assente nel qual certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

Art. 7.

I coscritti arruolati in virtù della presente legge avranno comune la sorte con quelli che furono arruolati in forza della legge 28 giugno 1866, n° 3017, ed avranno quindi il diritto di essere simultaneamente congedati.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 2.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 3.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 4.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854, si avranno per questa leva come non esistenti temporariamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti, e coloro che, arrolati nei reggimenti austriaci i quali presero parte a fatti d'arme nell'ultima guerra, non dettero più notizia di sè, sebbene la loro morte non sia stata legalmente provata.

Art. 6.

L'assenza di cui nel precedente articolo 5, e l'iscrizione degli individui, di cui non si ebbe notizia, nei reggimenti austriaci nel detto articolo menzionati dovrà, ecc., *il resto come qui contro.*

~~Art. 7.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 8.

Pei giovani delle provincie venete e di Mantova nati nel 1846 sono mantenute le esenzioni contenute nella patente imperiale austriaca dei 29 settembre 1858, § 19, numero 16, e § 20; e in conformità del regio decreto 17 febbraio 1867, numero 3540.

Approvato nella tornata del 31 luglio 1867.

Pellatis

// di loro,

[illegible] decisero con quanto affet-
~~to~~ ... d'giudizio politico in-
vocato ~~[illegible]~~ ai [illegible] dei-
vito le gloriose bandiere del
nostro esercito, e con quanto affet-
to fummo salutati // allorchè fum-
mo [illegible] giungere apporta-
trici di libertà, ~~[illegible]~~ per esser certo
che la gioventù delle nuove provin-
cie risponderà prontamente con
un animo concorde pronto,
che [illegible] per [illegible], l'onore
dello [illegible], a difesa delle leggi,
degli ordini costituzionali, e della
sicurezza dello Stato.

Essendo la vostra Commissione
in [illegible] soddisfazione ad accettare
l'~~offerta~~ incarico [illegible]
impostole dai vostri uffici di [illegible]
per la approvazione del progetto
di legge presentato dal Ministro
della guerra per ordinare nelle pro-
vincie di Venezia e di Mantova
la leva pei nati nel 1846.

La legge sul Reclutamento dell'
Esercito del 20 marzo 1854 (n. 1676)
fu estesa anche ~~alle~~ delle provincie col
Reale decreto del ~~[illegible]~~ novembre 1866
~~(n. [illegible])~~, ed è colle norme di detta
legge che debbono neces-
sariamente procedere le operazioni
per la leva pei nati nel 1846.

H N° 3323.

N° 90.

Telegrafie

Bembo Carbonelli Belelli
Martelli Bolognini Podestà Bon
Comini Civinini Poltri

Trovata dal 19. luglio 1867

Fra Lenovo

[illegible] in uno di questi Stati prima
[illegible] del 20 marzo 1865
venivano portati nel medesimo anno
[illegible] ~~[illegible]~~ cittadinanza
d'essa, ebbe però alcuni diritti
acquisiti, ~~quali~~ che risultavano
dalle azioni e non mai da speciali
disposizioni della patente imperiale
austriaca del 29 settembre [illegible]
la quale, prima della promulgazione
della legge italiana, vigeva in
quelle provincie italianamente.

Sorse spontanea e naturale nell'
animo dei nostri e ministerii il
pensiero che quei diritti acquisiti
non potessero essere né tolti né
privati dalla promulgazione della
legge italiana, ~~la quale~~ poichè questa non poteva
avere forza retroattiva. E convenne
io nella opinione che quelli, pur
nati nel 1846 che si trovavano
in possesso d'alcuni di siffatti di-
ritti, dovessero goderne, e non po-
tesse la legge, di cui ora si parla,
nell'applicazione, privarneli. La
quale opinione fu anche in loro
confermata dall'esempio che già
il legislatore aveva dato, quando
col R. Decreto del 17 febbraio 1867 ‡
soggettava alla leva ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ del 58 al 66, espli-
citamente dichiarava ‡ esser esenti
coloro che avessero ~~un~~ diritto quesito
~~[illegible]~~ ad una delle esenzioni stabili-
te dalla legge austriaca del 29 set-
tembre 1858.

‡ (N° 3540)

‡ quei cittadini delle provincie della Venezia e di Mantova compresi nelle leve dal

‡ all'art. 2°

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
da cui [illegible] [illegible] [illegible]
un articolo aggiunto [illegible] abbiano
[illegible] [illegible] alla [illegible]
~~[illegible]~~ a [illegible] vie. Le disposizioni
della legge austriaca [illegible]
riguardano i dottori, e quelli stu-
denti che nell'anno precedente
alla leva ottennero [redacted] li-
cenza.

Quanto ai primi, evidentemente,
Dottori [illegible] diritto acqui-
sito. Nel momento che essi erano
dottori, divenivano per legge esenti
dagli obblighi militari; la legge ~~[illegible]~~ + italiana che, con nuove forme,
colpisce i soggetti alla leva, [illegible] nelle
provincie, non può [illegible] [illegible]
la condizione di [illegible] un obbligo,
da cui erano già pienamente esenti,
quando questa legge ebbe vigore. Essi
in qualche modo [illegible] paga-
rono il debito [illegible] che avevano verso
lo Stato; perchè la legge che allora [illegible]
[illegible] gli [illegible] pagarlo
[illegible] in due modi equivalenti per
lei, ~~[illegible]~~ o [illegible] o [illegible]
[illegible]. Egli [illegible] il primo
modo, non potrebbe la legge + ancora obbligar-
li [illegible], senza manifesta ingiustizia,
a soggettarsi anche all'altro termine
della alternativa che a loro [illegible]
la legge antica.

La [illegible] è meno [illegible]
e meno certo il diritto acquisito di
[illegible] + la classificazione ~~[illegible]~~ di
licenza. Essi infatti [illegible] di

Negli studi i gradi di

Egli è certo che la legge, allora vigente, considerava il grado di eminenza ottenuto, come condizione sufficiente ad esimere dall'obbligazione della leva ~~[illegible]~~ immediatamente successiva chi l'otteneva. Bene sta che per rendere continuativo e definitivo questo diritto, era mestieri che per ogni nuova leva, quella condizione del grado di eminenza si rinnovasse; ma non è men vero che in quanto riguardava la leva successiva all'adempimento di quella condizione, il diritto era assoluto, perfetto e veramente acquisito. Pare quindi alla vostra Commissione che coloro i quali, ottenendo il grado di eminenza, ottennero, sotto la predetta legge, il diritto di esenzione

[illegible] leggi [illegible] [illegible] diritto [illegible] condizione. Senonché, nel fatto per l'anno immediatamente successivo a quello in cui il grado d'eminenza si era ottenuto e si perdeva, se nell'anno successivo il grado d'eminenza non veniva ottenuto per così dire una seconda volta.

Ma questa apparente debolezza facilmente sparisce per poco che la cosa si esamini con maturo attenzione. ~~[illegible]~~, perciò che la legge nuova lo toglierebbe dalla legislazione, potessero ingerirsi ~~[illegible]~~. E di altrettanto può dirsi, perciò quando la legge nuova interviene, trova che quel diritto è già intieramente acquistato, trova che esso è, rispetto alla leva votata (definitivamente § 20 della cessata potestà [illegible] 29 sett. 1859) perfetto, e i suoi effetti già cominciati a correre veramente, ~~[illegible]~~, sono già intieramente debbasi all'avvenire, e che niuno può loro impedire che abbiano i effetti il loro [illegible]

se, cioè ~~la legge~~ l'atto stesso del conseguimento del grado d'eminenza, il quale in sè è già tutto compiuto, e col solo suo compimento dà a chi lo compiera il diritto a quella condizionata esenzione.

‡ d'ora in poi.

‡ incontestabile, il quale non potrebbe offendersi, senza rinnegare i principii più universalmente accettati dalla giurisprudenza di tutti i tempi e di tutti i paesi su questa materia.

‡ più larga, più benevola, più favorevole;

[illegible] effetto prodotto.

La promulgazione della nuova legge col toglierne ~~[illegible]~~ più questo tutto lo dispensione, ha evidentemente tolto la possibilità giuridica che siffatto stato di cose ~~condizione~~ si presentasse ‡ Ma perchè l'antica legge durava, chi adempiva alla condizione espressa da quella, otteneva, quasi in compenso, o almeno per necessaria conseguenza, l'esenzione. È quindi evidentissimo e credo incontestabile, che coloro i quali prima della promulgazione della nuova legge, adempiono le condizioni voluto dalla legge austriaca per ottenere l'esenzione dalla leva, l'ottennero in tutto l'estensione che quella legge permetteva; ed hanno in quei limiti, un diritto acquisito ~~perfetto~~ ‡ ~~[illegible]~~

Chè se pure queste argomentazioni che mi qui, più che giustificare, per amore di brevità appena accenniamo, lasciassero luogo a qualche dubbio; egli è inoltre, a giudizio, che nel dubbio, si dovrebbe applicare l'interpretazione più ~~[illegible]~~ ‡ specialmente trattandosi di favorire ~~[illegible]~~ gli studii e le guarigioni nelle persone dei loro cultori, specialmente trattandosi di applicare le leggi austriache a popolazioni che furono finora soggette allo straniero

[illegible]

loro nostro

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~, [illegible] che le leggi e [illegible] di [illegible] e rispettate come [illegible] di [illegible] e valido [illegible] di libertà, debbano essere più severe ~~[illegible]~~ di quelle, che colla [illegible] l'Austriaco.

e meno benevole ai buoni e utili studii

~~[illegible]~~ giustificato così questo importante mutamento che la Commissione ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ nel Progetto di legge sottoposto allo studio di lei, raccomandatone caldamente d'accoglierlo, e quelli è giusto in sé e quelli è vivamente desiderato nelle provincie venete, ci pare appena necessario ~~[illegible]~~ accennare le cagioni che ci hanno indotto ad aggiungere all'art. 5° della proposta ministeriale ~~[illegible]~~ alcune parole.

meno uno de' suoi membri, credette

È fatto noto a tutti i Veneti, che molti cittadini le quelle provincie militavano in reggimenti austriaci che presero parte alle battaglie dell'ultima guerra, e furono fieramente provati dal loro nemico. Speriamo fossero quelli gli ultimi italiani che nacquero destinati alla sventura al dolore di morire combattendo per causa straniera e sotto insegne abborrite!...

Ma intanto egli è certo che la loro condizione legale era tale da comprendersi sotto le disposizioni dell'art. ~~[illegible]~~ della legge dei 20 marzo 1856 ~~[illegible]~~

94

è citato nel 5° artic. del presente p. disegno di legge.

~~[illegible]~~

Se non che è noto che molti ~~[illegible]~~, i quali si ascrissero nei Reggimenti e in seguito partirono ai fatti d'armi, furono uccisi ~~[illegible]~~ per cui non se ne ebbe più notizia di loro e non si poté legalmente accertare la loro morte. Era facile intendere che anche a questo le disposizioni ~~[illegible]~~ 94 della Legge del 20 marzo 1865 erano applicabili; ma la vostra Commissione ha, per più sicurezza, creduto opportuno di aggiungere ~~[illegible]~~ all'art. 5° affinché una cosa che interessa più troppe famiglie del Veneto non fosse abbandonata alle incertezze di una arbitraria interpretazione.

Poco a far alla vostra Commissione circa tutte le altre sue parti della proposta ~~del Ministro~~ quale fu presentata dal Ministero merita d'essere approvata. Quindi essa ve la raccomanda, e spera che col vostro voto voi la vorrete ratificare, accettando ad un tempo le modificazioni che Ella si ha creduto necessario introdurvi.

G. Civinini relatore

Fer del 5° di questo disegno di legge

d'alcune parole

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare dei giovani nati nell'anno 1846 nelle provincie Venete e in quella di Mantova, giusta le leggi ed il Regolamento sul Reclutamento dell'esercito ivi pubblicate e rese esecutorie coi Regi Decreti 4 Novembre e 15 Dicembre 1866. N.i 3323. e 3468.

Art. 2.

Il Contingente di 1ma categoria è fissato a 5000 uomini.

Art. 3.

Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di 1ma Categoria formeranno la 2a Categoria giusta l'art.i 2. della legge 15 luglio 1857 N.i 2251.

Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 della legge 20 Marzo 1854, il contingente di 1ma categoria assegnato a ciascuna provincia sarà suddiviso fra i Distretti che la compongono.

Il Distretto rappresenterà il Mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

Art. 5.

Per gli effetti dell'art. 94 della citata legge 20 Marzo 1854. si avranno per questa leva come non esistenti temporariamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 6.

L'assenza di cui nel precedente art.o 5. dovrà

Signori Deputati

Avvenuta l'annessione delle Provincie Venete e di Mantova, il Governo del Re fu sollecito di provvedere affinchè vi si operasse una pronta assimilazione nelle cose riflettenti il reclutamento dell'Esercito.

Promulgatevi infatti con Regii Decreti 4 Novembre e 16 Dicembre 1866 le leggi vigenti nel Regno su questa materia si vennero successivamente attuando i provvedimenti che dovevano dare ordine ed assetto in conformità delle leggi medesime a questo ramo di servizio.

La Patente del 29 Settembre 1858 che colà vigeva sotto il cessato Governo non aveva al tempo dell'annessione colpito ancora dell'obbligo di coscrizione i giovani nati nel 1846, laddove già vi erano stati nel Regno assoggettati in virtù della Legge 28 Giugno 1866.

Ora che in forza della promulgata legge italiana i Veneti e Mantovani nati nel 1846 hanno essi pure contratto l'obbligo di soddisfare alla leva è mestieri che sia provveduto con legge a che il Governo abbia facoltà di procedere alla loro chiamata.

Le disposizioni della legge che ho l'onore di proporvi debbono pertanto riguardarsi non altrimenti che come continuazione e compimento della leva già autorizzata dalla citata legge 28 Giugno 1866, compimento reso necessario per pareggiare nell'adempimento dell'obbligo di leva i cittadini di tutte le provincie, e per poter quindi normalmente comprendere nella prima ventura leva tutti i giovani del Regno quale si trova avventurosamente costituito dopo il trattato del 3 Ottobre 1866.

Il contingente di 5000 uomini di 1ma Categoria che il riferente propone sta alla popolazione della Venezia e di Mantova nella esatta proporzione esistente

tra il contingente di 46000 uomini fissato dalla legge 28 Giugno 1866 e la popolazione delle provincie dalle quali doveva questo contingente somministrarsi.

L'attuale circoscrizione delle provincie Venete non essendo interamente conforme a quella delle altre provincie il riferente sentito il parere del Ministro dell'Interno, ha creduto necessario introdurre la dichiarazione espressa nello art.º 4. dell'annesso schema di legge a fine di provvedere alla legalità delle operazioni che si eseguiranno sia ripartendo il contingente provinciale fra i Distretti, sia operando nei singoli Distretti il sorteggio, giacchè il Distretto vi rappresenta il Mandamento.

L'art.º 94 della legge organica sul Reclutamento prescrive che nello stabilire i diritti di esenzione degli inscritti sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice Civile.

Ora siccome a termini delle leggi civili Austriache vigenti ancora nelle provincie Venete queste dichiarazioni d'assenza non si potrebbe conseguire, si è ravvisato necessario di recare anche in questo progetto di legge [articoli 5.º e 6.º] una deroga transitoria al citato art.º 94 della legge sul Reclutamento deroga la quale non è poi che la riproduzione di identiche prescrizioni contenute nelle leggi annuali di leva del 13 Luglio 1862 N.º 696. e 8 Agosto 1863 N.º 1392. in contemplazione di identiche circostanze.

Rimane a parlare dell'art.º 7 in cui si stabilisce che i Veneti e Mantovani arruolati in questa leva abbiano comune la sorte con i giovani delle altre provincie nati nello stesso anno, ma chiamati anteriormente alla leva per la già citata legge 28 Giugno 1866.

Il riferente ritiene che questa misura sia altrettanto giusta quanto necessaria.

Applicando ai Veneti e Mantovani chiamati a questa leva il disposto dell'art.º 158 della legge sul Reclutamento, giusta il quale *la ferma decorre dal giorno dell'assento*, essi non avrebbero diritto al congedo che molti mesi più tardi di quello che vi avranno diritto in generale

le reclute delle altre provincie le quali a norma delle disposizioni generali date dal Ministero dovevano essere arruolate fin dal Settembre 1866. disposizioni però che a Palermo poi noti fatti, a Napoli per le condizioni sanitarie di quel tempo, dovettero pur subire un notevole ritardo di esecuzione.

Ma se si ritiene che i coscritti chiamati alla leva dalla legge del 28 Giugno 1866, sebbene già arruolati da parecchi mesi nell'esercito si trovano tuttora per eccezionale disposizione consigliata specialmente dalle attuali condizioni finanziarie in licenza straordinaria alle loro case senza che abbiano peranco raggiunto le bandiere, per modo che il loro effettivo servizio non ebbe ancora principio; e se a questa considerazione si aggiunga che, giusta gli intendimenti del Ministero, essi non saranno mandati sotto le armi se non quando, compiuta la leva nel Veneto, vi si potranno avviare altresì le reclute di queste provincie, la Camera si convincerà facilmente essere giusto di usare ai Veneti questa larghezza alla quale essi hanno d'altronde altro titolo in quanto che l'essere stata per ineluttabili circostanze e contro le proprie aspirazioni, ritardata la loro unione agli altri popoli dell'Italia, non deve in alcun modo pregiudicarli rispetto agli altri cittadini del regno nel compimento del loro dovere di coscrizione.

Del resto importa eziandio nell'interesse di una normale formazione dei ruoli dell'esercito che le singole classi di leva onde esso si compone, comprendano tutti gli individui nati nello stesso anno e che a scanso di gravi complicazioni e di facili errori ricevano tutti contemporaneamente tanto il congedo illimitato, come quello assoluto.

Data così ragione del presente schema di legge il riferente non dubita che esso avrà da Voi intera e pronta approvazione.

N. 90.

Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro della guerra (Di Revel)

Leva dei giovani nati nel 1846 nella Provincia della Venezia ed di Mantova

N. 140

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra
Abbiamo ordinato e ordiniamo.

Articolo Unico

Il Nostro Ministro della Guerra è autorizzato a presentare al Parlamento un disegno di legge per una leva dei giovani nati nel 1846 nelle provincie della Venezia e di Mantova e di sostenerne la discussione

Dat. Firenze il 26 Maggio 1867.

Vittorio Emanuele

Gen. Pettinengo